

Comune di Celle Ligure



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE FIERE PROMOZIONALI E
PER LE MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE DEL
COMMERCIO, ARTIGIANATO,
ANTIQUARIATO, HOBBYISTI, OPERE D'ARTE E
DELL'INGEGNO.**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19 aprile 2012

Art. 1 Definizione ed ambito di applicazione

Ai fini del presente Regolamento, ai sensi della Legge Regionale n.1 del 2 gennaio 2007 e s.m. sono definite genericamente come:

- 1) **“Fiera promozionale”** la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- 2) **“manifestazione commerciale a carattere straordinario”**, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione di operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

Alle manifestazioni come sopra definite e concordate dal Comune con almeno una delle Associazioni di categoria così come previsto dall'art.32 comma 1 bis della L.R. n. 1/2007, possono partecipare:

- **gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche**
- **gli imprenditori individuali o le società iscritte nel registro imprese.**
- **gli Hobbysti** che non esercitano attività commerciale in modo professionale, ma vendono, in modo del tutto sporadico ed occasionale, beni provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività di hobbysti, ad eccezione del settore abbigliamento.

Nell'ambito di dette manifestazioni possono essere previsti spazi dedicati a **chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo**, così come definite alla successiva lettera d).

Si definiscono inoltre, ai sensi della normativa vigente:

- a) **attività di vendita di prodotti artigianali** su area pubblica in concessione, l'attività svolta da soggetti che, ai sensi della legge 443/85 "Legge quadro sull'Artigianato" e della Legge Regionale n.3/2003 "Riordino e semplificazione della normativa in materia", offrono in vendita prodotti artigianali esclusivamente realizzati da loro e con lavorazione sul posto e limitatamente al periodo e nell'ambito della manifestazione di cui al comma 1.
- b) **Attività di vendita di produzione agricola**, la vendita diretta al dettaglio da parte di imprenditori agricoli, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs n° 228/2001, di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende consentita agli imprenditori singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria. Possono essere posti in vendita anche prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici. La vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda non può superare l'ammontare di ricavi fissato dalle specifiche normative di riferimento per l'anno precedente.
- c) **Attività di vendita di hobbysti**, il commercio a carattere non professionale, così come definita all'art. 32 comma 2 quater, l'attività di vendita sporadica ed occasionale, di beni

provenienti esclusivamente dalla loro attività di hobby, **con l'esclusione del settore abbigliamento.**

d) **Attività di vendita da parte di artisti e/o creatori di opere dell'ingegno**, come definito all'art.10 lettera K della L.R. n.1/2007, chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

L'attività di vendita a qualsiasi titolo di generi alimentari è soggetta ed è subordinata al rispetto della vigente normativa igienico – sanitaria con obbligo di “Notifica di inizio attività degli stabilimenti del settore alimentare”, ai fini della registrazione prevista dal Reg. (CE) 852/2004, presso la ASL competente.

Art. 2

Organizzazione delle Fiere promozionali e delle Manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

Le manifestazioni di cui all'art. 1 commi 1 e 2 sono organizzate e gestite direttamente dal Comune o dallo stesso affidate a soggetti legittimati comprese associazioni, consorzi di associazioni o di imprese, anche in forma convenzionale.

Il calendario annuale di dette manifestazioni viene preventivamente concordato con le associazioni di categoria ai sensi dell'art.32 della L.R. 1/2007 e formalmente approvato con atto di Giunta con eventuale possibilità di patrocinio e concessione utilizzo del logo comunale.

Art. 3

Requisiti per lo svolgimento dell'attività e modalità di accesso

1) La partecipazione alle attività di cui all'Art. 1, fatte salve eventuali limitazioni dettate in sede di approvazione del programma annuale per le singole manifestazioni, è riservata a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) **Artigiani iscritti regolarmente all'Albo delle Imprese Artigiane** che svolgono attività di vendita esclusivamente dei loro prodotti;

b) **Operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e imprenditori individuali o società di persone iscritte nel registro delle imprese**, ai sensi dell'art.32 comma 2 L.R. 1/07;

c) **Hobbysti** che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono, in modo del tutto sporadico ed occasionale, beni provenienti dall'esercizio della loro attività di hobbysti, ad eccezione del settore abbigliamento ai sensi dell'art. 3 commi 2 bis/ter/quater/quinquies/sixies della L.R. 1/07.

d) **chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo**, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

2) I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1) del presente articolo devono presentare domanda di partecipazione al Comune, o in caso di affidamento a soggetti legittimati, direttamente agli stessi, al fine del rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico che potrà avvenire nei confronti dei singoli operatori o nei confronti dei soggetti incaricati

dell'organizzazione con unico atto di concessione valido per la manifestazione e per il quale dovrà essere fornito l'elenco con l'indicazione dei partecipanti e delle relative tipologie di attività di vendita.

3) La domanda dovrà essere presentata con le forme previste dalla vigente normativa in materia di certificazione ed imposta di bollo e dovrà contenere obbligatoriamente:

a) dati anagrafici completi;

b) residenza;

c) recapito telefonico e indirizzo posta elettronica;

d) codice fiscale;

e) copia documento di identità;

f) per gli **“Artigiani iscritti regolarmente all'Albo delle Imprese Artigiane”** di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività di artigiano;

g) per gli **“Operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e imprenditori individuali o società di persone iscritte nel registro delle imprese”** di cui all'art.3 comma 1 lett. b) copia autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con elenco delle tipologie da porre in vendita;

h) per gli **“Hobbysti”** di cui all'art.3 comma 1 lett. c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti di cui all'art.12 della legge Regionale 1/07 (requisiti morali), della condizione di venditori non professionali ai sensi dell'art. 32 comma 2 ter/quater e delle tipologie da porre in vendita (si considerano venditori non professionali coloro che partecipano, fino ad un massimo di 24 volte all'anno a fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie). I soggetti di cui all'art. 1 lett. c) devono, inoltre, fare richiesta al Comune, presso il quale per la prima volta partecipano alla manifestazione straordinaria, di tesserino, sul quale verranno successivamente apposti i timbri come attestazione di avvenuta partecipazione, da parte del Comando di Polizia Municipale.

i) **per i “creatori di opere d'arte e/o dell'ingegno a carattere creativo”** di cui all'art. 3) comma 1 lett. d) Dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di creatore di opere d'arte e dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

l) **per i soggetti che, a qualsiasi titolo, effettuano vendita di generi alimentari** dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti igienico sanitari con avvenuta registrazione ai sensi del Reg. CE n. 852/2004.

Art. 4

Assegnazione dei posti

- 1) Fermo restando quanto stabilito dall'art.31 comma 2 della L.R. n.1/2007, I posteggi disponibili saranno assegnati, dall'agente di Polizia Municipale incaricato dal Comando, con precedenza cronologica della domanda, tenendo conto della data di spedizione risultante dal timbro postale, dal fax, dalla mail o dalla data di presentazione al protocollo del Comune.
- 2) In caso di assegnazione da parte del soggetto organizzatore incaricato dal Comune lo stesso provvederà con le modalità di cui al punto 1).
- 3) In caso di assegnazione di una o più manifestazioni a soggetti legittimati quali ad esempio Associazioni, Consorzi di Associazioni e/o di imprese, le stesse dovranno provvedere all'adozione di opportune *“norme tecniche attuative interne”* conformi al presente Regolamento e alle eventuali prescrizioni e linee di indirizzo formalmente dettate dal Comune

con ulteriori atti regolamentari o di Giunta, al fine della corretta organizzazione e gestione delle singole manifestazioni.

In particolare dette “*norme tecniche attuative interne*” dovranno prevedere:

- a) L’ambito della manifestazione e le tipologie di vendita ammesse alla partecipazione;
- b) Le modalità di presentazione delle domande dei singoli partecipanti e le modalità di assegnazione dei posti eventualmente integranti rispetto a quanto indicato al punto 1);
- c) L’area privata e/o pubblica ove viene realizzata la manifestazione e la superficie oggetto di concessione del suolo pubblico anche se esente da canone;
- d) La planimetria dell’area interessata dalla manifestazione con l’indicazione dell’area occupata e ove possibile l’indicazione dei singoli posteggi e la loro numerazione;
- e) La /le data/e e l’orario di svolgimento della manifestazione;
- f) Le eventuali quote di partecipazione richieste ai singoli partecipanti comprensivo del pagamento della concessione di suolo pubblico se dovuta;
- g) L’obbligo dell’invio dell’elenco dei partecipanti con gli estremi anagrafici, le tipologie di vendita e la dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti richiesti dal presente Regolamento e dalle normative previste e vigenti, anche con riferimento al rispetto della normativa fiscale, tributaria, previdenziale, assistenziale ed amministrativa e nel caso di vendita di generi alimentari, della normativa igienico sanitaria;
- h) L’indicazione degli obblighi in capo ai singoli partecipanti e l’indicazione della manleva nei confronti del Comune per eventuali danni arrecati a terzi;
- i) Il formale impegno del soggetto organizzatore a garantire il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla normativa di Legge e Regolamentare vigente ed applicabile in materia;

Dette “*norme tecniche attuative interne*” adottate dai soggetti organizzatori incaricati, dovranno essere trasmesse al Comune per le verifiche di conformità e l’approvazione da parte della Giunta Comunale nel rispetto alle disposizioni del presente Regolamento nonché agli eventuali ulteriori indirizzi dettati con atti anche convenzionali dall’Amministrazione Comunale. Eventuali modifiche alle “*norme tecniche attuative interne*”, dovranno essere comunicate preventivamente al Comune per l’approvazione.